

Linee guida (naz.) 7 giugno 2023, n. 46**Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica**

emanato/a da: SNPA - **Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente**

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 07.06.2023 Doc. n. 210/23

LINEE GUIDA SNPA 46 2023**ACRONIMI, ABBREVIAZIONI E SIGLE**

AdR Analisi di Rischio

APAT Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

COV Composti Organici Volatili

CSC Concentrazioni Soglia di Contaminazione

D.L. Decreto Legge

D.Lgs. Decreto Legislativo

D.M. Decreto Ministeriale

D.P.R. Decreto Presidente della Repubblica

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

LG Linee Guida

MASE Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

MCA Materiali contenenti amianto

MCS Modello Concettuale del Sito

MdR Materiali di Riporto

MISO Messa in Sicurezza Operativa

MISP Messa in Sicurezza Permanente

MiTE Ministero della Transizione Ecologica (ora confluito nel MASE)

PdC Piano di Caratterizzazione

PoC Point of Compliance (Punto di conformità)

SNPA Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

1 PREMESSA

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure" convertito con la legge 108 del 29/07/2021, introduce alcune modifiche del dettato normativo inerente alla disciplina dei siti oggetto di bonifica e alla gestione delle matrici "materiali di riporto" (MdR).

In particolare, l'art. 37, co.1-bis apporta delle modifiche all'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28: "Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti".

Nella risposta ad alcuni quesiti posti da ISPRA in riferimento al mutato quadro normativo, il MiTE (ora MASE) con nota prot. n. 127059 del 17/11/2021 ha evidenziato come la nozione di materiale di riporto ai fini dell'assimilabilità tecnica ai suoli anche ai fini dell'analisi di rischio rientri tra le valutazioni tecniche di competenza dell'Istituto nonché ha ritenuto "condivisibile l'opzione ermeneutica di valorizzare il comma 1 dell'art. 3 del DL n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 28 del 2012 e smi, che fornisce la nozione di materiale di riporto".

Inoltre, relativamente al comma 3, il MiTE (ora MASE), nella suddetta nota, ha chiarito, che "l'espressione "al pari dei suoli" è prevista nella Fase 3 concernente la gestione dei materiali di riporto non conformi; ed, inoltre, si riferisce - quale termine relazionale - alla gestione nell'ambito dei procedimenti di bonifica" e che

i materiali di riporto "sono gestiti nell'ambito dei procedimenti di bonifica anche mediante lo strumento dell'analisi di rischio ove tecnicamente applicabile".

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della rilevanza della tematica, si è ritenuto opportuno definire in ambito SNPA una procedura per l'identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell'ambito dei procedimenti di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06.

La definizione di tale procedura, in un quadro di riferimento non sempre facilmente decifrabile e con concrete criticità interpretative a livello normativo, impone di dover effettuare valutazioni di merito in presenza di molteplici elementi di indeterminatezza.

La finalità delle Linee Guida è la sistematizzazione degli aspetti e delle problematiche necessari per la corretta identificazione della matrice materiali di riporto e per le conseguenti modalità di gestione all'interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica, al fine di fornire dei criteri di valutazione generali utili alla formazione del giudizio finale da parte dei soggetti interessati, favorendo quindi un approccio uniforme replicabile in situazioni affini sul territorio nazionale.

Il giudizio sarà necessariamente formato in maniera ragionata, combinando le evidenze scaturite dall'applicazione dei criteri di valutazione proposti, tenendo presente che non sempre sarà possibile utilizzarli tutti, né ottenere una totale convergenza delle evidenze verso una specifica conclusione. In questi casi, il giudizio conclusivo si otterrà piuttosto attraverso una valutazione d'insieme basata sulle evidenze emerse dall'applicazione di specifici criteri di valutazione, in accordo con il modello concettuale del sito.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Linee Guida, ed in particolare i criteri proposti per identificare le matrici "materiali di riporto", si applicano unicamente nell'ambito di procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06; detti criteri non risultano applicabili nell'ambito dei procedimenti di cui al D.P.R. 120/2017.

La valutazione della matrice materiale di riporto nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs 152/06, quindi, è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo, per i quali il riferimento normativo elettivo è il D.P.R. 120/2017.

In relazione alla qualifica dei "materiali di riporto" nell'ambito dei siti contaminati, nell'ottica di una semplificazione e di una effettiva ed efficace possibilità di intervenire sulle matrici riscontrate in sito, anche in virtù della valorizzazione, a livello interpretativo, del co. 1 dell'art. 3 del D.L. 2/2012 auspicata nella già citata nota del MITE (ora MASE) n. 127059 del 17/11/2021, si propone una maggiore flessibilità interpretativa del co. 1 dell'art. 3 del D.L. 2/2012.

Resta fermo che, qualsiasi valutazione condotta ai sensi del suddetto comma e sulla base della caratterizzazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e del test di cessione previsto dal co. 2 dell'art. 3 del D.L. 2/2012, deve comunque garantire che la matrice materiali di riporto non comporti un rischio di contaminazione delle acque sotterranee e che il suo stato qualitativo sia conforme alle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06.

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali elementi normativi di riferimento inerenti ai materiali di riporto, coordinati con le modifiche normative enunciate in premessa, sono contenuti nel D.L. 25 gennaio 2012 n. 2, art. 3: "*Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto (...)*". Di seguito si riporta l'articolato di riferimento.

"Comma 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

Comma 2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della

sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.


Comma 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente."

In riferimento al comma 2, si osserva che la finalità del test di cessione è quella di valutare se il materiale testato possa costituire o meno un rischio di contaminazione delle acque sotterranee. Partendo dall'assunto che in determinate situazioni l'esito del test di cessione non è sempre rappresentativo delle condizioni al contorno in cui si trova la matrice materiali di riporto, in particolare rispetto allo stato qualitativo della falda, ne deriva che gli esiti dello stesso, che certamente costituisce un elemento diagnostico circa la potenziale mobilità della contaminazione, debbano essere considerati alla luce di ulteriori elementi conoscitivi ed evidenze di campo, come di seguito illustrato.

4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO

La procedura di valutazione della matrice MdR, costituita da una commistione tra terreno e materiale antropico, finalizzata alla gestione nell'ambito del Titolo V, può essere schematizzata in tre fasi (Figura 1):

- **Fase 1.** Identificazione della matrice: le valutazioni sono tese a identificare la matrice in esame come "materiale di riporto" ai sensi del co.1 art. 3 del D.L. 2/2012, o alternativamente come "suolo/sottosuolo" o come "rifiuto".
- **Fase 2.** Campionamento e caratterizzazione della matrice materiale di riporto precedentemente identificata, per la verifica delle concentrazioni delle sostanze secondo i criteri dell'Allegato 2, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06, ai fini del confronto con le CSC (Tabella 1 Allegato 5), nonché tramite test di cessione ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.L. 2/2012.
- **Fase 3.** Valutazione dei risultati, sia in termini del confronto con le CSC (Tabella 1 Allegato 5), sia della mobilità dei contaminanti presenti nella matrice materiale di riporto, con particolare riferimento al bersaglio costituito dalla falda e, più in generale, alle matrici ambientali presenti nel sito e limitrofe al corpo dei MdR. La valutazione sulla mobilità dei contaminanti si baserà sugli esiti del test di cessione e sulle c.d. linee di evidenza.



[...]

Figura 1. Diagramma descrittivo della procedura per l'identificazione, la valutazione e la gestione delle matrici materiali di riporto

4.1 FASE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA MATRICE




Figura 2. Fase 1- Identificazione della matrice

Questa fase (**Figura 2**) è fondamentale per definire correttamente il MCS perché è mirata a identificare le matrici in esame, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza alla definizione di matrice "materiali di riporto" dell'art. 3, co. 1 del D.L. 2/2012: "miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri")¹.

Questa fase prevede i seguenti esiti:

1. Identificazione come "Suolo/sottosuolo": sono compresi in questa fattispecie i terreni naturali autoctoni e i terreni naturali alloctoni, anche se contenenti degli sporadici trovanti antropici quali laterizi, plastica, materiali ferrosi, la cui presenza evidentemente è occasionale e non costituisce parte essenziale del materiale nel complesso (i.e., il materiale antropico non ha una funzione di riempimento).
2. Identificazione come "Materiali di riporto": sono compresi in questa fattispecie i materiali che rispondono ai criteri del co. 1, art. 3 del D.L. 2/2012, anche alla luce delle indicazioni riportate nel seguente paragrafo 4.1.1 quando non ricorra la fattispecie di abbandono di rifiuti e/o gestione di rifiuti non autorizzata (ex artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/06).
3. Identificazione come "Rifiuto": comprende i materiali che non sono riconducibili alle sopradette

fattispecie.

¹ Sono esclusi dalla definizione di "rilevati" i cumuli e i riempimenti di materiali abbancati senza un uso o uno scopo specifico.

4.1.1 CRITERI A SUPPORTO DELLA IDENTIFICAZIONE COME MATERIALE DI RIPORTO

In via preliminare si ritiene che possano essere identificati a priori come materiali di riporto, i materiali derivanti da operazioni di recupero autorizzate ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 o da impianti di recupero autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, nonché ai sensi di altre norme², a prescindere dalla data di messa in posto e dallo stato di abbancamento, purché sia dimostrabile che l'utilizzo sia stato regolarmente effettuato nel rispetto delle prescrizioni normative e autorizzative³ o che comunque lo stesso non sia avvenuto in contrasto con le norme vigenti all'epoca dell'abbancamento. Per questa tipologia di materiali si passa direttamente alla Fase 2, anche per escludere contaminazioni sopravvenute successivamente alla messa in posto. Si specifica che la procedura di che trattasi non si applica ai casi in cui la frazione antropica del MdR sia costituito da MCA.

Posto quanto sopra, nella seguente Tabella 1 si riportano alcuni criteri utili all'identificazione delle matrici materiali di riporto. L'elenco a seguire può essere valutato come indicazione di massima a titolo esemplificativo e non esaustivo e non implica che i criteri riportati debbano essere rispettati contemporaneamente e/o complessivamente.

² Tra le norme si può citare, a titolo di esempio, il D.M. 05/09/1994 che prevedeva l'esclusione dalla qualifica di rifiuto di una serie di materiali che erano esclusi dalla disciplina dei rifiuti e quindi potevano essere utilizzati per riempimenti/rinterri anche senza specifiche autorizzazioni.

³ Si riporta, in proposito, un estratto del par. 2.1 delle LG SNPA 22/2019 (Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo): "Come previsto dal comma 3 del citato art. 184, nelle more dell'adozione del regolamento comunitario o del decreto ministeriale sulla specifica tipologia di rifiuto, i materiali che conservano la qualifica di rifiuto possono essere sottoposti ad operazioni di recupero in via ordinaria (con autorizzazione dell'impianto nel rispetto dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006) o secondo le modalità previste dal D.M. 5 febbraio 1998 che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. L'allegato 1 del D.M. prevede, infatti, l'utilizzo delle terre da scavo in attività di recupero ambientale o di formazione di rilevati e sottofondi stradali (tipologia 7.31-bis), previa esecuzione dell'obbligatorio test di cessione".

Detti materiali devono comunque risultare conformi alla disciplina dei siti contaminati, in funzione della specifica destinazione d'uso, come richiamato dalla lett. d-bis del co.2, art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998. In sostanza si ritiene che i materiali abbancati conformemente al citato D.M. 5 febbraio 1998, abbiano in sé già gli idonei requisiti che soddisfano i principi dell'art. 3, co. 1 del D.L. 2/2012.

Tabella 1. Criteri a supporto della identificazione delle matrici materiale di riporto

Criteri	Termine di riferimento	Esempi di metodologie di determinazione
a. Storicità	Messa in opera antecedente al D.P.R. 915/1982	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confronto foto aeree 2. Fonti documentali 3. Riferimento ad eventuali opere realizzate al di sopra dei potenziali MdR 4. Posizione stratigrafica 5. Ulteriori elementi di supporto alla datazione
b. Modalità di abbancamento e grado di miscelazione dei materiali antropici con il terreno	Miscela eterogenea; Alternanza di livelli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stratigrafie 2. Cassette catalogatrici 3. Report fotografici 4. Nuovi sondaggi/Saggi di scavo (a campione)
c. Finalità dell'utilizzo (o funzione d'uso)	Utilizzo per fondazioni, riempimenti, rilevati e reinterri; funzione d'uso autorizzata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confronto foto aeree 2. Documentazione fornita dal soggetto obbligato (progetti, autorizzazioni, riferimenti normativi che ne consentivano la messa in posto ecc.) 3. Evidenze di campo

[...]


Ai fini dell'applicazione di quanto illustrato nella Tabella 1 si potrà considerare quanto segue:

a. **Storicità.** Su base sito-specifica potrà essere valutata l'opportunità di identificare come MdR i materiali antropici di comprovata o probabile origine storica (comunque antecedenti al 1982). Andranno valutate caso per caso le situazioni in cui non sia fattibile stabilire la data dell'abbancamento, così come quelle situazioni in cui sia o non sia possibile discriminare, all'interno del sito, il materiale abbancato precedentemente al 1982 da quello abbancato successivamente, ovvero, se quello abbancato successivamente sia, a scala di sito, non rilevante rispetto a quello abbancato precedentemente. In linea generale, quando la data degli abbancamenti all'interno dello stesso sito oggetto di procedura non sia la stessa, l'identificazione dei materiali potrà essere fatta in maniera disgiunta.

b. **Le modalità di abbancamento e il grado di miscelazione** dei materiali antropici possono essere estremamente variabili. Si possono individuare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, due modalità di riferimento:

- **Miscela:** il terreno è frammisto a materiali antropici e la miscela è complessivamente distinguibile dal terreno in posto.
- **Alternanza di livelli di materiali antropici e terreno:** i livelli di materiale antropico, di spessore variabile, sono distinguibili e alternati da livelli di terreno a formare un corpo unico di "materiali di riporto" di spessore anche consistente. Questa modalità operativa è stata ed è utilizzata in una pluralità di operazioni di riempimento e rinterro; si ritiene pertanto che tale fattispecie (i.e. alternanza di livelli di materiali antropici e terreno) debba essere inclusa nella formazione del giudizio sulla rispondenza alla definizione di MdR del D.L. 2/2012, fatte salve valutazioni da condurre caso per caso che ne richiedano l'esclusione, in funzione delle caratteristiche dei materiali antropici presenti e del modello concettuale del sito. Nel caso di un'alternanza di livelli di materiali antropici e terreno, che, in base alle valutazioni di questo paragrafo, risulti ascrivibile alla matrice MdR, tale definizione comprenderà l'intero spessore dei materiali abbancati, compreso fra il piano campagna e il terreno in posto "incassante" (**Figura 3**).

c. **Finalità dell'utilizzo.** Il materiale di riporto deve avere avuto per sua natura all'origine una funzione d'uso ben precisa, se possibile, documentata e per la quale ad esempio siano state considerate idonee le caratteristiche tessiturali, merceologiche e geotecniche del materiale, ossia strumentali all'uso previsto. Per gli abbancamenti successivi al 1982 andrà verificata l'esistenza di un titolo autorizzativo o di altre norme o disposizioni che rendevano lecita la messa in posto del materiale.



[...]

Figura 3. Identificazione schematica del corpo dei MdR (bordo in giallo) nel caso di riempimenti, rilevati, rinterri. A) il corpo dei MdR è dato da una miscela costituita da materiale antropico e terreno. B), C), D) Alternanze di livelli di materiali antropici e terreni: il "corpo" che costituisce i MdR comprenderà l'intero spessore dei materiali abbancati, compreso fra il piano campagna e il terreno in posto "incassante". E) La sequenza materiale antropico/terreno può essere riconosciuta MdR in base a valutazioni sito specifiche e agli ulteriori criteri di cui al § 4.1.1. F) La "sporadicità" e la tipologia degli elementi antropici consentono di

definire dei "terreni alloctoni" e non dei MdR

4.1.2 ESITI DELLA IDENTIFICAZIONE

Posto che, come sopra anticipato, i materiali identificati come suolo/sottosuolo saranno valutati secondo i criteri di cui alla Parte Quarta - Titolo V (con particolare riferimento agli Allegati 1 e 2) e che i materiali identificati come rifiuti saranno gestiti conformemente alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, a seguire è illustrata la Fase 2 relativa al campionamento e alla caratterizzazione dei materiali identificati come materiali di riporto.

4.2 FASE 2: CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE




Figura 4. Fase 2-Campionamento e caratterizzazione

L'art. 3, co. 2 del D.L. 2/2012 prevede espressamente che "le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione [...] e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati".

Ciò implica evidentemente che i MdR, individuati secondo i criteri descritti nel paragrafo 4.1, devono essere sottoposti a campionamento e successiva caratterizzazione al fine di definirne le principali caratteristiche chimico-fisiche.

Si ritiene che possano essere utilizzati anche dati e informazioni ottenuti da studi precedentemente condotti. In generale, ogni dato pregresso utilizzato dovrà essere attendibile e proveniente da fonti accreditate. Sarà comunque necessario fare una valutazione aggiornata dei dati pregressi per escludere eventuali contaminazioni che potrebbero essersi verificate successivamente.

4.2.1 CRITERI E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Il numero e l'ubicazione dei punti di indagine dovrà essere tale da individuare le caratteristiche geometriche delle matrici MdR, stimandone volumi e spessori nonché utile a fornire un quadro ambientale sufficientemente dettagliato.

In linea generale potrà essere adottato un campionamento ragionato o sistematico, in funzione della conoscenza più o meno approfondita del modello concettuale del sito.

Sulla base di eventuali dati di caratterizzazione già disponibili⁴, potranno essere individuate, in funzione del modello concettuale del sito, aree omogenee per tipologia e spessori di materiali di riporto. All'interno di ciascuna area omogenea dovranno essere effettuati un numero di punti di indagine sufficiente a valutare adeguatamente l'estensione e la qualità dei MdR. È possibile valutare l'acquisizione di campioni medi compositi riferiti alla stessa area omogenea.

I prelievi dovranno essere effettuati tramite pozzetti/trincee esplorativi o sondaggi geognostici.

Potranno essere inoltre previste anche indagini di tipo geofisico per la stima delle dimensioni e della volumetria occupata, per l'individuazione di eventuali liquidi, materiali metallici dispersi e/o concentrati ed eventuale ricostruzione dell'interfaccia MdR/suolo.

Analogamente ai suoli, i campionamenti dei MdR saranno limitati alla zona insatura. Per le matrici MdR eventualmente presenti nella zona satura si assume infatti che le caratteristiche delle acque sotterranee tengano già conto di un loro eventuale contributo.

⁴ Ad esempio, nel caso di siti caratterizzati precedentemente all'en trata in vigore della Legge 108/2021.

4.2.2 PRELIEVO E FORMAZIONE DEI CAMPIONI

In linea generale, per ognuna delle stazioni di campionamento dovrà essere assicurato il prelievo dei campioni minimi previsti dall'Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06:

- campione 1: da 0 a 1 metro dal piano campagna;
- campione 2: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- campione 3: 1 m nella zona intermedia tra i due campioni.


Nel caso di MdR presenti unicamente nel suolo superficiale (con spessori pertanto inferiori a 1 m), potrà essere prelevato un unico campione rappresentativo dell'intero strato 0-1 m, sia per la caratterizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 che per quella ai sensi del D.L. 2/2012 (campione 1 di **Figura 5**).

Nel caso di spessori maggiori, i campioni di MdR dovranno essere distinti per suolo superficiale e suolo profondo. Pertanto, dovrà essere prelevato un ulteriore campione rappresentativo dello strato di MdR nel suolo profondo. Tale campione potrà o meno ritenersi sostitutivo del campione "intermedio" (campione 3) di suolo previsto espressamente dall'Allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 in funzione del modello concettuale, valutando diversi aspetti sito-specifici quali, a titolo d'esempio: spessore totale della matrice MdR presente, eterogeneità e grado di miscelazione con il suolo, profondità della potenziale contaminazione nel suolo, profondità della falda, presenza di evidenze visive o organolettiche di potenziale contaminazione.

Inoltre, è auspicabile il prelievo di almeno un campione al di sotto dello spessore di MdR (campione 4* di **Figura 5**), al fine di verificare l'eventuale trasferimento della potenziale contaminazione dai MdR alle matrici ambientali sottostanti.

Si ribadisce, come già illustrato in **Figura 3**, che il terreno naturale eventualmente sovrastante il materiale antropico sarà esso stesso da considerare come materiale di riporto e pertanto lo spessore complessivo di MdR sarà necessariamente esteso dal piano campagna alla base del volume di materiale antropico.

Nel caso di rinvenimento di Materiali Contendenti Amianto, questi andranno valutati per quantità e tipologia e gestiti ai sensi della normativa vigente e in accordo con le Linee Guida nazionali applicabili al contesto in esame.



[...]

Figura 5. Esempio di campionamento in presenza di matrici MdR (SS=suolo superficiale, SP=suolo profondo, GW=acque sotterranee)

Preliminarmente, dovranno essere prelevate le aliquote di MdR destinate alla determinazione dei COV: dovendo ridursi al minimo la manipolazione dei campioni, si procederà al prelievo di campioni puntuali non omogeneizzati né sottoposti a vagliatura al fine di evitare perdite per volatilizzazione. Il campione dovrà essere prelevato, dove la costituzione litologico-granulometrica lo consenta, mediante sub-campionatori monouso con trasferimento immediato dell'aliquota in una vial appositamente predisposta

Una volta prelevati i campioni per l'analisi dei COV e previa omogeneizzazione tramite metodi di miscelazione e quartatura, saranno formate due aliquote distinte:

- la prima sarà formata ai fini del confronto con le CSC di riferimento, secondo le procedure definite dall'Allegato 2, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06;
- la seconda sarà formata ai fini dell'esecuzione del test di cessione, come previsto dall'art. 3, co. 2 del D.L. 2/2012 secondo le modalità descritte nell'All. 3 del D.M. 5/2/1998.

Ove richiesto dall'Ente di controllo, saranno inoltre formate le opportune aliquote per il contraddittorio.

4.2.3 ANALISI DI LABORATORIO

Sui campioni di materiale di riporto saranno effettuate le seguenti analisi di laboratorio:


1. l'analisi della componente solida sarà eseguita sulla frazione inferiore a 2 mm e le concentrazioni saranno riferite alla totalità dei materiali secchi, comprensivi anche dello scheletro (frazione compresa tra 2 mm e 2 cm) per il successivo confronto con le CSC di cui alla Tab. 1, All. 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06;
2. il test di cessione sarà condotto secondo le metodiche e i limiti dell'All. 3 al D.M. 5/02/1998, in particolare applicando l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

I parametri rappresentativi da ricercare nell'eluato dei MdR potranno essere selezionati, di concerto con le Autorità Competenti, in relazione al Modello Concettuale del sito e alla natura dei MdR stessi.

Eventuali parametri aggiuntivi, non inclusi nell'elenco di cui al D.M. 5/02/1998, potranno essere ricercati ai fini dell'approfondimento del Modello Concettuale del sito.

Qualora ritenuto necessario o su richiesta dell'Ente di Controllo, saranno inoltre determinati gli opportuni parametri chimico-fisici ai fini dell'eventuale applicazione dell'AdR, nonché per la valutazione del potenziale trasferimento della contaminazione verso le matrici ambientali sottostanti (a titolo d'esempio: tessitura, porosità, contenuto d'acqua, densità, pH, frazione di carbonio organico).

4.3 FASE 3: VALUTAZIONE DEI RISULTATI



[...]

Figura 6. Fase 3-Valutazione dei risultati. Nel caso a) la valutazione di ulteriori linee di evidenza sarà opportuna unicamente nel caso di test di cessione non conforme.

4.3.1 VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEL TEST DI CESSIONE E DI EVENTUALI ULTERIORI LINEE DI EVIDENZA (FASE 3A)

Lo scopo di questa fase è quello di valutare se i MdR, riconosciuti come tali applicando i criteri della Fase 1 e a prescindere dal risultato del confronto con le CSC (col. A o B), costituiscano o possano potenzialmente costituire una fonte di contaminazione (secondaria) delle matrici ambientali circostanti, con particolare riferimento alle acque sotterranee.

Tale possibilità dipende da numerosi fattori quali ad esempio: concentrazione del/i contaminanti nei MdR, mobilità dei contaminanti, stato fisico dei MdR (tessitura, pH), conformazione geometrica del corpo dei MdR, condizioni climatiche e geomorfologiche, grado di permeabilità e spessori delle rocce "incassanti" il corpo dei MdR, profondità della falda e trasmissività dell'acquifero, presenza di materiale organico (nei MdR e nei terreni incassanti), facies geochimica delle acque di falda, presenza di manufatti che possono aumentare o contrastare la mobilità dei contaminanti ecc.

Data la complessità degli scenari possibili si ritiene opportuno che la valutazione sul potenziale rischio di contaminazione delle matrici ambientali sottostanti ai MdR non sia eseguita seguendo schemi decisionali rigidi e non sempre applicabili, ma tenga conto delle osservazioni di campo e di ogni elemento di valutazione avuto riguardo al caso di specie.

Gli strumenti di valutazione di questa fase sono costituiti chiaramente dai risultati del test di cessione, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, nonché da "linee di evidenza" che potranno essere di ausilio nel processo decisionale teso a valutare lo scenario del sito nell'ottica di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee:

- 1. Test di cessione:** come previsto dal co. 2 dell'art. 3 del D.L. 2/2012, sui MdR deve sempre essere effettuato il test di cessione considerando le modalità operative e i limiti di cui al D.M. 5/2/1998. La non conformità al test di cessione rispetto ai limiti della Tab. 3 del D.M. 5/02/98 suggerisce che i MdR possono costituire una potenziale sorgente di contaminazione per i suoli sottostanti e per le acque sotterranee, in relazione ai parametri valutati con il test di cessione. In tali casi, nell'ottica di valutare il rischio della contaminazione indotto dai MdR sulle matrici circostanti, la valutazione complessiva circa il potenziale trasferimento della contaminazione dai MdR alle matrici circostanti dovrà tenere conto delle altre linee di evidenza di seguito descritte.
- 2. Stato qualitativo delle acque sotterranee:** dovrà essere valutata la presenza di una correlazione tra le concentrazioni di contaminanti riscontrate in falda e i risultati delle indagini di caratterizzazione svolte sui MdR, sia in termini del contenuto totale nella matrice solida che dei risultati del test di cessione. Ove le condizioni sito-specifiche lo permettano, la valutazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee si dovrà basare su un adeguato numero di piezometri tale da evidenziare il potenziale trasporto dei contaminanti dal corpo dei MdR alla falda, tenendo inoltre in considerazione eventuali percorsi preferenziali, anche orizzontali, che possano far migrare l'eluato fino a trovare condizioni (es. tessitura, discontinuità) che agevolino il movimento verticale. La conformità alle CSC o ai valori di fondo nei piezometri di monitoraggio è una evidenza positiva, ma non sempre sufficientemente robusta ai fini di un giudizio esaustivo in questa fase di valutazione. In casi controversi potrà essere valutata l'opportunità di effettuare una valutazione dei trend di concentrazione nel tempo, anche sulla base delle condizioni al contorno (es. altezza livello piezometrico, condizioni di pH, tessitura), attraverso una mirata campagna di monitoraggio delle acque di falda.
- 3. Stato qualitativo dei terreni sottostanti ai MdR:** per valutare l'eventuale trasferimento della potenziale contaminazione verso i terreni naturali posti alla base dei MdR, le concentrazioni di contaminanti riscontrate nei MdR e quelle rilevate nei suoli sottostanti dovranno essere confrontate al fine di evidenziare l'eventuale sussistenza di una correlazione e fornire indicazioni del potenziale impatto.
- 4. Soggiacenza della falda:** tale verifica è finalizzata a valutare l'effetto di eventuali oscillazioni della falda. Dovrà essere verificato che sussista un franco adeguato tra la superficie piezometrica e la quota di base dei materiali di riporto. La soggiacenza dovrà essere determinata come valore minimo nell'area interessata dalla presenza di riporti, possibilmente sulla base di almeno 4 campagne di misura stagionali.
- 5. Isolamento dei MdR:** verifica dell'eventuale presenza di un livello a bassa permeabilità tra la base dei materiali di riporto e la falda in grado di ridurre il rischio di trasferimento della potenziale contaminazione dai materiali di riporto alla falda.
- 6. Verifica della presenza e valutazione delle modalità costruttive di un sistema di copertura** (se già esistente): il sistema deve essere in grado di impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche e quindi ridurre il rischio di lisciviazione. Le caratteristiche e lo stato di manutenzione della copertura dovranno essere dettagliatamente descritte. In fase di definizione della gestione dei MdR dovranno essere previsti protocolli di verifica della sua efficienza nel tempo, nonché individuate le azioni correttive in caso di ammaloramenti.
- 7. Valutazione della presenza/distanza dai corpi idrici significativi:** deve essere valutata la distanza dei MdR dai corpi idrici sotterranei identificati sulla base dell'implementazione della Direttiva 2000/60 e della Direttiva 118/2006 e in particolare, la distanza dalle aree di tutela delle falde acquifere identificate come pregiate ovvero di pozzi ad uso idropotabile, o ancora di corpi idrici superficiali ad uso irriguo comunicanti

con il sito.

Gli esiti della Fase 3a possono condurre alle seguenti conclusioni:

- **Valutazione favorevole:** i risultati del test di cessione o le eventuali linee di evidenza ulteriormente considerate indicate nel presente paragrafo sono sufficienti ad escludere un potenziale trasferimento della contaminazione dal corpo dei MdR alle matrici ambientali circostanti, anche nei casi in cui sia stata riscontrata una non conformità del test di cessione. Ad esempio, qualora le matrici circostanti un abbancamento antico non soggetto a recenti eventi di potenziale contaminazione, fossero conformi alle rispettive CSC, relativamente ai contaminanti di interesse delineati per il modello concettuale del sito, si potrà concludere che l'impatto di tali MdR sulle matrici ambientali circostanti sia nullo o trascurabile, a prescindere dagli esiti del test di cessione.
- **Valutazione non favorevole:** i risultati del test di cessione e le linee di evidenza considerate non sono sufficienti ad escludere un potenziale trasferimento della contaminazione dal corpo dei MdR alle matrici ambientali circostanti. In alcuni casi questa valutazione sarà ragionevolmente certa (es. MdR non conforme al test di cessione e falda che mostra un gradiente di contaminazione correlabile con le caratteristiche dei MdR). Nei casi in cui la valutazione avrà un maggiore margine di incertezza, fra le azioni possibili potrà essere prevista anche un'integrazione delle indagini su base sito-specifica, incluso lo svolgimento di un periodo di monitoraggio della falda per verificare l'effettivo trasferimento di contaminazione dai MdR.

4.3.2 VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLE CSC DI RIFERIMENTO (FASE 3B)

Tale fase è finalizzata a verificare la conformità delle matrici materiali di riporto alle CSC definite per la specifica destinazione d'uso del sito in esame (col. A o B di Tab.1, All. 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06).

5 OPZIONI DI GESTIONE DELLE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO

Gli esiti delle Fasi 2 e 3, applicate ai MdR riconosciuti come tali sulla base dei criteri della Fase 1, possono condurre, nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06, a una delle quattro opzioni di gestione riportate di seguito (si veda anche **Figura 1**).

- a) MdR con **valutazione favorevole** del test di cessione o delle linee di evidenza e **conformi** alle CSC: questi materiali non possiedono una contaminazione "intrinseca" (i.e. sono conformi alle CSC), né mostrano un potenziale trasferimento della contaminazione verso le matrici ambientali circostanti. Questi MdR possono essere considerati alla stregua di suoli non contaminati e pertanto non è necessaria alcuna ulteriore azione fatto salvo eventuali monitoraggi della falda da concordare con l'Ente di Controllo.
- b) MdR con **valutazione non favorevole** del test di cessione/linee di evidenza e **conformi** alle CSC: questi materiali, che saranno gestiti nell'ambito dei procedimenti di bonifica, pur non possedendo una contaminazione "intrinseca", possono potenzialmente dar luogo ad una rilevante mobilitazione di contaminanti presenti nella matrice (con concentrazioni anche sotto le CSC) verso le matrici ambientali sottostanti in condizioni geochimiche, climatiche o idrogeologiche particolari. In funzione della potenziale o effettiva compromissione della falda potranno essere intraprese le seguenti azioni:
 - indagini integrative e/o monitoraggi finalizzati a verificare gli eventuali processi di trasferimento della contaminazione in falda;
 - interventi di mitigazione o messa in sicurezza (es. *capping*, *dewatering*), finalizzati a minimizzare la circolazione delle acque nel corpo dei MdR e quindi il rilascio/migrazione dei contaminanti;
 - interventi sulla falda finalizzati a raggiungere l'accettabilità dei rischi per lisciviazione, garantendo in ogni caso il rispetto delle CSC al PoC;
 - eventuale valutazione del rischio da eluato per il percorso di lisciviazione in falda relativamente ai parametri oggetto del test di cessione;
 - altre azioni da valutare e concordare con le Autorità Competenti.
- c) MdR con **valutazione favorevole** del test di cessione/linee di evidenza e **non conformi** alle CSC: questi materiali saranno gestiti nell'ambito dei procedimenti di bonifica. Nel caso si esegua l'AdR, potrà essere escluso il percorso di lisciviazione in falda per i parametri oggetto del test di cessione. Nel caso di test cessione conforme e superamento delle CSC, può essere necessario considerare il percorso di lisciviazione in falda per i parametri non valutati nel test di cessione. In base agli esiti della AdR si

potranno individuare eventuali sorgenti di contaminazione su cui si potrà intervenire con gli ordinari strumenti di MISO/MISP/bonifica previsti dalla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06.

d) MdR con valutazione **non favorevole** del test di cessione/linee di evidenza e **non conformi** alle CSC: questi materiali saranno gestiti nell'ambito dei procedimenti di bonifica, prevedendo, in funzione del grado di compromissione della falda come desunto dalla valutazione delle linee di evidenza, le azioni più opportune in riferimento al contesto sito specifico, quali:

- interventi sulla matrice solida per ridurre/minimizzare l'impatto dei MdR sulla falda;
- interventi di mitigazione o messa in sicurezza (es. *capping*, *dewatering*), finalizzati a minimizzare la circolazione delle acque nel corpo dei MdR e quindi il rilascio/migrazione dei contaminanti;
- interventi sulla falda finalizzati a raggiungere l'accettabilità dei rischi per lisciviazione, garantendo in ogni caso il rispetto delle CSC al PoC;
- eventuale applicazione dell'analisi di rischio includendo la lisciviazione in falda;
- altre azioni da valutare e concordare con le Autorità Competenti.

Le indicazioni per l'applicazione dell'analisi di rischio alle matrici materiali di riporto sono riportate nel documento "Applicazione dell'analisi di rischio alle matrici materiali di riporto all'interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica" che costituisce Appendice alle Linee Guida.

Ars

